



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **31**

In data **05/01/2021**

OGGETTO: Ordinanza sospensione dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia dal 07.01.2021 al 15.01.2021 in deroga all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05.01.2021 in tutti i plessi di pertinenza dell'istituto Comprensivo Scolastico "Ugo Foscolo" di Bagnara Calabria.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05.01.2021 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell'Ordinanza n. 98/2020";

Vista l'Ordinanza Regionale n. 1.2021, ove tra i motivi di ordine sanitario rappresentati, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n.74) dispone che:

dal 7 al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza. Per lo stesso periodo si applica, la disposizione di cui al punto 4) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020, riguardo le attività didattiche presso le Università.

dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse.

resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Preso atto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05.01.2021 stabilisce che resta fatta salva l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza e che altresì i Sindaci possono adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all'art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento.

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»* pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”* pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”* pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

Viste tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 e tutti i decreti legge precedenti emanati in materia CODIV 19; ;

Vista la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura utile al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Dato atto che questo Ente ha provveduto in questi giorni ad adottare numerose ordinanze

sindacali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avuto riguardo all'assunzione di provvedimenti atti ad incrementare il tracciamento dell'infezione e dunque ogni azione utile alla prevenzione;

Visto che con atto Deliberativo della G.M. n. 160 del 03.11.2020 è stato attivato l'ufficio denominato "Ufficio Anticovid-19" con il compito di mettere in atto le azioni di coordinamento, prevenzione e gestione dell'attuale emergenza;

Atteso che con atto Deliberativo della G.M. n. 161 del 03.11.2020 è stato attivato il servizio di diagnostica finalizzato al tracciamento dell'infezione tramite effettuazione di tamponi rapidi;

Atteso che con atto Determinativo UOC 4 n. 95 del 11/11/2020 è stato affidato all'Associazione Croce Rossa Italiana incarico ad effettuare tamponi rapidi secondo le modalità operative comunali per la gestione dell'emergenza COVID 19;

Richiamata la propria ordinanza n. 380 del 14/11/2020 con la quale in via precauzionale e nell'incertezza dello stato effettivo della diffusione del virus all'interno dell'ambiente scolastico, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di pertinenza dell'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo, al fine di attivare le procedure atte al tracciamento delle infezioni;

Constatato che alla luce dell'attività di screening effettuata fino ad oggi, si è in presenza di un alto indice di diffusione del virus Covid-19 nel territorio comunale, i cui dati sono portati a conoscenza della popolazione e del quale ad oggi non si può conoscere l'effettiva entità;

Ravvisata pertanto, alla luce dei provvedimenti di quarantena cautelare disposti e per le vicende dettagliatamente esposte, la necessità di dover intervenire in via precauzionale ed a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza, prorogando fino a giorno 15/01/2021 la sospensione dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia, in deroga all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05.01.2021 in presenza, per tutti i plessi di pertinenza dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo";

Sentiti i medici di base di medicina generale ed acquisito verbalmente il consenso favorevole;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate e che quivi si intendono riportate, **la sospensione dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia dal 07.01.2021 fino al 15.01.2021**, in deroga all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05.01.2021 in tutti i plessi di pertinenza dell'Istituto Comprensivo Scolastico "Ugo Foscolo" di Bagnara Calabria.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito web e i canali social dell'Ente al fine di rendere massima diffusione della stessa. La stessa potrà essere aggiornata, qualora si rendesse necessario, a seguito di nuova valutazione circa la situazione emergenziale che si è venuta a creare nelle scuole interessate o su diversa indicazione delle autorità sanitarie preposte.

Di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- all'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Bagnara Calabria;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabria;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
- al Corpo Polizia Municipale di Bagnara Calabria
- - al Responsabile ufficio Covid -19 dell'ente

AVVERTE CHE:

il mancato rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, comporterà le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 in premessa citato;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 05/01/2021

Il Sindaco
Rag. Frosina Gregorio